

Publicato il 29/03/2022

**N. 00456/2022 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00465/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 465 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato **Luigi Parenti**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, Via Virgilio n. 8;

***contro***

Ministero dell'Interno – -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica*

1) del provvedimento di sospensione del Ministero dell'Interno --OMISSIS-, emesso nei confronti ricorrente - OMISSIS-, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa a trattamento economico 'zero', ai sensi dell'art.4-ter, comma 3 - DL n. 44/2021, convertito in legge 76/2021;

2) della Circolare del Ministero dell'interno --OMISSIS- concernente “*Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Obbligo vaccinale per il personale della-OMISSIS- – Disposizioni applicative”*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte costituzionale delle seguenti norme:

- DL n. 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
- DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* e relativa legge di conversione n.165/2021;
- DL n.172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche con cui il ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., la sospensione del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, con conseguente reintegrazione in servizio e corresponsione degli stipendi;

Rilevato che a sostegno della domanda viene rappresentato che la mancata percezione della retribuzione impedisce al ricorrente di soddisfare i propri bisogni essenziali con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

Ritenuto che, con particolare riferimento a questi riguardi e alle connesse basilari esigenze di sostentamento, il danno prospettato integri una situazione di estrema gravità ed urgenza, requisito necessario, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., per la concessione di una misura cautelare monocratica;

Ritenuto pertanto – riservata al Collegio ogni valutazione in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* - di accogliere la domanda limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato dispone la sospensione dalla retribuzione e di stabilire che la sospensione del trattamento retributivo in godimento sia contenuta nel limite del cinquanta per cento (50%);

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda e per l'effetto sospende - nei termini di cui in motivazione – l'impugnato provvedimento di sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione.

Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 13 aprile 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso il giorno 29 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Maddalena Filippi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.